



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TENELLA SILLANI	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELE PERSANO

Seduta del 22/07/2020

### FATTO

Nel presente procedimento la parte ricorrente afferma quanto segue:

- è titolare di n. 2 Buoni Fruttiferi Postali già scaduti e precisamente:
  - BFP n. 001-639 sottoscritto in data 30.01.1989 per un importo di Lire 100.000
  - BFP n. 001-748 sottoscritto in data 29.05.1989 per un importo di Lire 100.000
- a fronte della richiesta di riscossione dei buoni scaduti, l'intermediario ha offerto e rimborsato una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro dei titoli;
- in particolare per i bimestri compresi tra il 20° anno dall'emissione dei buoni e la loro scadenza, il rendimento dei titoli avrebbe dovuto essere superiore rispetto quello quantificato dall'intermediario;
- il timbro apposto dall'intermediario sul retro dei titoli modifica esclusivamente i tassi relativi ai primi 20 anni;
- nessuna modifica correttiva è stata apportata ai rendimenti degli ultimi 10 anni, che pertanto devono essere pagati in base alla tabella originaria posta sul retro dei buoni;
- al momento della richiesta di rimborso, invece, l'intermediario ha calcolato i rendimenti secondo le percentuali previste dal timbro, anche per gli ultimi 10 anni;
- il 5° scaglione di interessi (dal 21° al 30° anno), originariamente riportato sul titolo, non è stato variato, né modificato, né annullato e pertanto deve ritenersi valido ed efficace;



- è altresì titolare di altri 2 Buoni Fruttiferi Postali non scaduti e precisamente:
  - BFP n. 000-141 sottoscritto in data 29.08.1990 per un importo di Lire 50.000
  - BFP n. 000-738 sottoscritto in data 10.09.1992 per un importo di Lire 50.000
- anche per tali buoni vi è difformità tra quanto sarà riconosciuto alla scadenza e quanto indicato sul buono;
- sebbene la sottoscrizione sia avvenuta quando erano in emissione i buoni della serie Q, sul titolo sono riportati i tassi della serie precedente senza alcuna rettifica;
- si richiede pertanto che nel giorno del rimborso vengano liquidati gli interessi della serie P;
- in particolare si chiede l'applicazione degli interessi della serie P per l'intera durata del titolo in relazione al buono n. 000.141 e per gli ultimi 10 anni in relazione al buono n. 000.738.

Il ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro di voler accertare il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento degli interessi in conformità a quanto originariamente previsto e riportato sui medesimi titoli. Chiede, inoltre, in relazione ai buoni non ancora scaduti (BPF n. \*\*\*141, emesso in data 29.08.1990, e BPF n. \*\*\*738, emesso in data 10.09.1992), se è possibile *"far valere la decisione alla scadenza dei vari buoni"*.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso affermando quanto segue:

- i buoni in controversia appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;
- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- i buoni in controversia sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);
- un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019)
- non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019);



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse.

L'intermediario richiama ed allega inoltre svariate pronunce di merito (oltre alla sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020 in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.P.R. 156/1973 nella parte in cui "*consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso*".)

Successivamente, in sede di repliche, la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

Nella presente controversia la doglianza della parte ricorrente attiene al diritto a percepire la corresponsione dei rendimenti per l'ultimo decennio, dal 21° al 30° anno, previsti sulla tabella a stampa posta a tergo di n. 4 BFP.

Di questi due risultano già scaduti e precisamente:

- BFP n. 001-639 sottoscritto in data 30.01.1989 per un importo di Lire 100.000
- BFP n. 001-748 sottoscritto in data 29.05.1989 per un importo di Lire 100.000.

Gli altri due BFP dedotti, invece, risultano non ancora scaduti.

Per ciò che concerne i BFP non ancora scaduti, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, in coerenza con quanto previsto dai precedenti orientamenti condivisi, se i buoni non sono stati riscossi, poiché non sussiste un interesse concreto e attuale alla relativa liquidazione. Il ricorso deve quindi essere considerato ammissibile se il cliente abbia ottenuto la liquidazione dei BFP prima della loro scadenza e si sia rivolto all'Arbitro per ottenere l'integrazione della somma corrisposta ovvero se dimostri di avere rifiutato la liquidazione offerta dall'intermediario.

Quanto, invece, ai BFP già scaduti, dall'analisi dei BFP allegati in copia dalla parte ricorrente, si nota che l'intermediario ha regolarmente apposto i timbri modificativi dei rendimenti per il primo ventennio, secondo la normativa vigente in materia. Non sono stati apposti timbri modificativi in relazione ai rendimenti dell'ultimo decennio.

La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario.

Si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 - ha riconosciuto che "*con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono*".



Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Nel caso di specie si rileva innanzitutto che i buoni già scaduti oggetto di controversia sono stati emessi successivamente all'emanazione del decreto ministeriale 13.06.1986, il quale stabilisce (art. 5), per quanto interessa in questa sede, che *“Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”* (art. 4). *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Il richiamato orientamento ha trovato recente conferma con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 03.04.2020, con la quale, in merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo anche per il periodo dal 21° al 30° anno, è stato affermato che *“Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)”*

...omissis...

*“In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”*

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, i buoni nella parte anteriore sono stati correttamente individuati dall'ufficio postale, con la serie “Q/P”.

Sul retro di ogni titolo risulta essere anche stato apposto un timbro relativo ai tassi fino al ventesimo anno. Manca invece nel timbro l'indicazione specifica del tasso di interessi per il



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

periodo dal 21° al 30° anno. L'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane perciò quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo, che pertanto deve trovare applicazione nella determinazione del rendimento.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli n. \*\*\*639 e n. \*\*\*748, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali. Dichiaro il ricorso inammissibile nel resto.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
CHIARA TENELLA SILLANI